

# REGOLAMENTO EDILIZIO

PEL

## COMUNE DI ALFONSINE



RAVENNA

TIPOGRAFIA CALDERINI

succ. Angeletti.

—  
1874.

REGNO D' ITALIA

---

Il ff. di Sindaco di Alfonsine

Veduti gli Atti Consiglieri 17 Febbraio 1873, 12 Maggio ed 11 Agosto 1874, coi quali veniva deliberato il Regolamento Edilizio per questo Comune;  
Veduto l' Atto della Deputazione Provinciale 3 Settembre corrente, con cui si approva il Regolamento citato;

Veduto il relativo Decreto di omologazione in data 9 stesso del Ministero dei Lavori pubblici;

Veduto l' art. 102, al. 4 e 6 della vigente Legge sull' Amministrazione Comunale e Provinciale 20 Marzo 1868, N. 2248. Alleg. A;

Udita la Giunta Municipale

**Determina**

1. È pubblicato il Regolamento Edilizio pel Comune di Alfonsine.
2. Il medesimo entrerà in vigore col 1.° Novembre 1874.

*Dalla Residenza Municipale  
oggi 22 Settembre 1874.*

*Il ff. di Sindaco*

LANCONELLI Dott. ACHILLE

MASCANZONI Segretario.

---

ART. 1. Il presente Regolamento avrà effetto, sarà osservato e fatto osservare a termini di legge e delle disposizioni qui sotto.

2. Nessuna modificazione, deroga o sospensione potrà aver luogo, ove non sia prima deliberata dal Consiglio Comunale, pubblicata ed approvata dalla Deputazione Provinciale, omologata dal Ministero competente.

## CAPO I.

### *Della Commissione Edilizia.*

3. È istituita nel Comune di Alfonsine una Commissione edilizia composta di cinque membri, cioè del Sindaco o di chi ne faccia le veci, che ne sarà il presidente, e di quattro membri da eleggersi dalla Rappresentanza Municipale fra le persone del Paese le più fornite di cognizioni in materia di belle arti.

4. Per quanto riflette i vincoli di parentela che esistessero fra gli individui chiamati a far parte della Commissione, si osserveranno le regole vigenti per la elezione dei Consigli Comunali.

5. In ogni anno la Commissione affiderà a due dei suoi membri la speciale cura di vegliare, in con-

corso dell'Ingegnere civico a che le opere di costruzione siano eseguite in conformità alle norme determinate dal Municipio giusta il presente Regolamento e colla necessaria solidità. Ogni anno a diligenza del Sindaco saranno pubblicati i nomi di questi membri delegati.

## CAPO II.

*Perimetro dell'abitato soggetto all'osservanza del presente Regolamento.*

6. Il presente Regolamento s'intenderà applicabile soltanto all'abitato entro la cerchia interna del Paese.

## CAPO III.

*Delle Vie principali e Piazze.*

7. Attualmente sono vie principali e piazze le seguenti:

1. Stradone detto della Chiesa.
2. Strada Violina.
3. Strada Pia.
4. Strada dell'Unione.
5. Strada Borse — 1.° tratto inferiore.
6. Strada sotto al fiume.
7. Strada Borghetto.
8. Strada Sabbioni.
9. Strada Reale — tratto centrale attraversante l'abitato.
10. Piazza Vincenzo Monti.
11. Piazza della Chiesa.

## CAPO IV.

*Delle nuove costruzioni e ristauvo dei fabbricati.*

8. Chiunque intenda intraprendere la costruzione o la demolizione, ristauvo, abbellimento o riforma di tutto o parte degli edifici siano pubblici che privati prospicienti verso le vie e piazze, dovrà presentare al Sindaco una dichiarazione delle opere che si propone di eseguire.

9. Il Sindaco sottoporrà tosto tali dichiarazioni all'esame della Commissione, la quale emetterà il suo ragionato parere, sull'appoggio del quale il Sindaco promuoverà secondo l'importanza dell'opera le pronte deliberazioni della Giunta o del Consiglio Comunale.

10. La dichiarazione di cui all'art. 8 dovrà contenere semplicemente l'indicazione del sito in cui è posto l'edificio e la descrizione particolareggiata delle opere a farsi, quando si tratti di ristauri di poca entità non importanti nuove costruzioni, o variazioni di forma del fabbricato.

Dovrà invece essere corredata del disegno planimetrico, altimetrico delle opere, trattandosi di riedificazione o di nuove costruzioni.

11. Sarà cura della Commissione, allorchè le verranno riferite le sopra annunziate dichiarazioni, di verificare:

1. Se i lavori proposti vengano ad occupare parte del suolo pubblico.

2. Se la direzione delle fronti degli edifici trattandosi di nuove costruzioni, siano parallele alla sezione stradale.

3. Se i muri tuttora esistenti, e quelli da costruirsi, non che le rispettive fondazioni, valgano a reggere i progettati edifizii.

4. Quale sarà l'effetto dei lavori rispetto alla regolarità e nettezza delle vie, alla comodità del transito in esse, alla pubblica sicurezza ed igiene.

5. Se il numero e l'ampiezza delle finestre, nelle nuove costruzioni siano tali da assicurare una luce o ventilazione sufficiente per la salute, se vi siano le necessarie latrine coi loro condotti scaricatori e pozzi neri convenientemente situati per rapporto ai pozzi d'acqua viva.

6. Di tutto ciò la Commissione farà risultare mediante ragionata deliberazione nella quale proporrà pure le condizioni cui si debba assoggettare l'esecuzione dei lavori.

12. Se nel corso della esecuzione delle opere si riconoscesse la convenienza di apportare variazioni al primitivo disegno, queste dovranno essere denunziate al Sindaco.

13. I muri delle nuove costruzioni aventi prospetto verso le pubbliche vie e piazze dovranno venire intonacati e tinteggiati e così similmente entro un anno dalla pubblicazione di questo Regolamento i muri dei fabbricati esistenti:

Sono eccettuati da tale disposizione i muri costrutti in pietra da taglio, in mattoni a paramenta, od appositamente per rimanere in rustico, riguardo ai quali le accennate operazioni sarebbero contro le regole di ben intesa architettura.

14. Il Sindaco potrà, sulla proposta della Commissione, ordinare il rinnovamento dell'intonaco e tinte di quelle case prospicienti sulle principali vie

o piazze che per la loro sucidezza fossero causa di deformità.

Per l'osservanza dell'avanti prefissa disposizione verrà accordato un termine di mesi sei.

15. Gli interstizi fra una casa e l'altra che offendono la pubblica vista lungo le principali vie e piazze verranno chiusi con muro di sufficiente altezza a spesa dei rispettivi proprietari.

Quelli esistenti saranno chiusi entro un anno dall'attuazione di questo Regolamento.

## CAPO V.

### *Delle tinte ed iscrizioni sui fabbricati.*

16. Nessuno potrà imbianchire o tinteggiare parzialmente una parte dell'esterno di un fabbricato, ma dovrà la tinta essere estesa per tutta la facciata, se dalla tinteggiatura parziale ne derivasse sconcio all'aspetto.

17. Sono vietate le iscrizioni e così dette insegne per indicazioni di caffè, alberghi, negozi e simili che offondano le leggi, la morale, l'edilità e l'ortografia.

## CAPO VI.

### *Delle botteghe, porte e finestre.*

18. Nelle nuove costruzioni le imposte delle botteghe dovranno aprirsi verso l'interno e non potranno avere sporto alcuno risalto o gradino oltre centimetri dieci dalla linea del muro.

19. Le botteghe e porte esistenti saranno ridotte nella conformità suddetta nel caso di rinnovazione

delle imposte o di riparazioni o riattamenti che non sieno puramente conservatori.

Gli accessi ai cortili devono rimanere chiusi con adatti cancelli e portoni tinti decentemente.

20. Sono d'ora innanzi proibite le impannate di tela e di carta alle serrande delle finestre e botteghe verso le primarie vie e piazze. I loro telai dovranno essere tutti indistintamente muniti di vetri nel termine di un anno.

21. Non potranno allocarsi persiane ed altre imposte che si aprano esternamente alle finestre situate ad un'altezza minore di metri due e centimetri cinquanta dal suolo. Quelle che attualmente esistessero dovranno venire rimosse nel termine di un anno.

#### CAPO VII.

##### *Dei balconi e tende.*

22. È proibita la formazione dei balconi in legno e muratura nella facciata esterna delle case; la loro soglia dovrà essere in pietra sostenuta da modiglioni pure di pietra, con parapetto di ferro, ghisa o pietra a disegno o trafori.

23. Lo sporto dei balconi e la loro altezza dal suolo dovranno essere conformi a quanto verrà determinata dal Municipio, sul parere della Commissione, secondo le condizioni speciali della località, onde non rechino impedimento al pubblico passaggio e deformità all'aspetto del fabbricato.

24. Lo sporto delle tende che si appendono per riparo del sole alle botteghe davanti alle botteghe dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.

#### CAPO VIII.

##### *Dei camini e fumaiuoli.*

25. È vietato di dare sfogo al fumo dei focolari inferiormente ai tetti degli edifici, e di collocare tubi conduttori del medesimo lungo le pareti prospicienti verso le vie o piazze.

26. I focolari dovranno stabilirsi in modo che fra le tavole del soffitto sottostante ed il piano del focolare siavi uno strato di muratura o di altro materiale incombustibile dell'altezza non minore di centimetri 20.

#### CAPO IX.

##### *Delle gronde e pavimenti delle vie e piazze.*

27. L'acqua che piove dai tetti delle case lateralmente alle strade dovrà avere sfogo mediante cunette nei fossi di scolo.

28. Nessuno potrà fare riparazioni o variazioni alla forma dei selciati o al livello delle vie o piazze senza uno speciale permesso del Sindaco.

#### CAPO X.

##### *Dei letamai ed orinatori.*

29. Le fosse per i letami dovranno soddisfare, riguardo alla loro costruzione e distanza dai pozzi d'acqua viva, alle prescrizioni contenute negli art. 4 e 8 del vigente Regolamento Comunale di pubblica Igiene.

30. Gli orinatori dovranno scaricarsi mediante ap-

posito condotto nel canale sotterraneo della strada ove esiste, od in qualche pozzo nero del fabbricato, ovvero dovranno essere forniti di un pozzetto della profondità non minore di metri 1, 50.

31. Sarà lecito al Municipio di far collocare a sue spese negli edifici pubblici o privati e nelle località che crederà più adatte quel numero di orinatori che ravviserà opportuno.

## CAPO XI.

### *Della conservazione dei numeri civici.*

32. La conservazione dei numeri civici apposti ai Fabbricati del Comune in esecuzione alla legge 20 Giugno 1871, tanto nella cerchia interna, che nelle campagne è obbligatoria per i possessori dei fabbricati medesimi.

## CAPO XII.

### *Disposizioni speciali, contravvenzioni ed ammende.*

33. L' allineamento delle vie non potendo generalmente essere che parziale a cagione degli sghebbi e tortuosità che esse presentano, la Commissione edilizia curerà in caso di costruzione, e di restauri di case, quei soli allineamenti della loro fronte che valgano a togliere od a menomare ove più importi siffatti inconvenienti, combinando l' esterna euritmia colla privata e pubblica utilità e colla modicità delle indennizzazioni a carico dell' erario civico.

34. Non sarà più tollerata d' ora in poi la costruzione entro la cerchia interna del paese di nuovi capanni di canna palustre, catapecchie in legno o di mattoni, cascine o case inservienti a puro uso rurale.

I capanni o catapecchie che ancora esistono dovranno essere demoliti, e i fabbricati rurali verranno riformati in guisa che i quartieri prospicienti sulle vie principali siano servibili ad uso di abitazione civile, e tutto ciò nel termine che il Municipio, avuto riguardo alle circostanze particolari di ciascun proprietario o locatore, sarà per prescrivere, salva ogni ragione d' indennità, da accertarsi a tenore della vigente legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

35. Gli ammassi di legne e le figne di fieno non potranno essere collocate se non a distanza di metri tre dalla strada e guardate da siepi.

36. Le opere per l' esecuzione delle quali è nel presente Regolamento prefisso un termine perentorio, dovranno essere ultimate prima della scadenza del termine prefisso, in caso contrario il Sindaco potrà provocare sentenza per l' esecuzione d' Ufficio a spese degli interessati e promuovere l' azione penale contro i medesimi.

37. Ugualmente nei modi di legge saranno fatti demolire le opere esistenti od eseguite in contravvenzione a questo Regolamento.

38. I trasgressori alle disposizioni che precedono incorreranno nelle pene di polizia sancite dal vigente Codice penale giusta l' art. 146 della legge Comunale 20 Marzo 1865 Allegato A.

Per l' accertamento delle contravvenzioni, per la conciliazione e pel procedimento ulteriore si osserveranno gli art. 147, 148, 149 di detta legge.

39. Le ammende cui saranno condannati i contravventori e le oblazioni presentate saranno devolute all'erario civico.

40. Gli Agenti Municipali sono specialmente incaricati di vegliare all'osservanza del presente Regolamento.

